



NOTAIO CARMEN CECERE

Via Giuseppe Gioachino Belli, n.39

00193 Roma

Tel. 063212696 063234632

ccecere@notariato.it

notaioccecere@notariato.it

Repertorio n. 11667

Raccolta n. 9445

===== ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di febbraio.

===== 3 febbraio 2017 =====

A Roma, nel mio studio in Via Giuseppe Gioachino Belli n. 39.

Avanti a me dottoressa CARMEN CECERE, Notaio in Roma, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

===== SONO PRESENTI =====

- MISSIAGGIA MARIA LUISA, nata a L'Aquila (AQ) il giorno 15 (quindici) maggio 1963 (millenovecentosessantatré), residente a Roma (RM), in Via Urbana n. 2, codice fiscale MSS MLS 63E55 A345V;

- RAFFAELLI LUDOVICO, nato a Roma (RM) il giorno 23 (ventitré) novembre 1995 (millenovecentonovantacinque), residente a Roma (RM), in Via Urbana n. 2, codice fiscale RFF LVC 95S23 H501M;

- CASCINELLI GABRIELLA, nata a Roma (RM) il giorno 4 (quattro) agosto 1962 (millenovecentosessantadue), residente a Roma (RM), in Via di Villa Ada n. 24, codice fiscale CSC GRL 62M44 H501R.

Detti costituiti della cui identità personale io Notaio sono certo, tutti cittadini italiani, stipulano il presente atto articolato come segue:

Articolo 1) E' costituita tra essi componenti una Associazione denominata:

= "STUDIODONNE" - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE o in forma abbreviata "STUDIODONNE" - ONLUS. =====

Articolo 2) L'Associazione ha sede in Roma (RM), attualmente con indirizzo in Via Vittorio Veneto n. 169.

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune non comporterà la modifica dell'atto costitutivo.

Articolo 3) L'Associazione non ha finalità di lucro ed è retta, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dall'atto costitutivo e dallo statuto, dalle disposizioni e dai principi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ed in particolare dall'art. 10 e seguenti, che si intendono qui richiamati anche ai fini fiscali.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare con altri enti, pubblici o privati, con finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

L'Associazione si propone di promuovere in Italia lo sviluppo e la diffusione delle tecniche alternative al conflitto familiare, anche mediante il metodo dei "7 passi" di cui al libro "Separarsi con amore e separarsi con amore

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 2

Registrato il 10/02/2017

N° 4181

Serie 1T

DR.SSA CARMEN CECERE - NOTAIO



VIA GIUSEPPE GIOACHINO BELLI, 39 - 00193 ROMA - TEL. +39 06 3212696 - FAX +39 06 3234632 - ccecere@notariato.it

si può" nonché promuove ricerche scientifiche nel campo dell'accoglienza e della cura per gli uomini maltrattanti promuovendo il miglioramento dei servizi anche psicologici in favore di tali soggetti e delle loro famiglie, con conseguente progressiva collaborazione con le Associazioni e altri organismi operanti in Italia ed all'estero con l'adeguamento ottimale delle attività del settore; il tutto come meglio precisato nell'art. 3 dell'allegato statuto che si ha qui per integralmente trascritto. =====

Articolo 4) L'Associazione è retta dallo statuto, che firmato dai componenti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane dai componenti. =====

Articolo 5) Il patrimonio dell'Associazione ed i mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli scopi associativi è costituito da: =====

a) beni mobili, mobili registrati ed immobili che provengono all'Associazione a qualunque titolo e risultanti dall'inventario redatto annualmente; =====

b) ricavato dalle vendite di detti beni mobili, mobili registrati ed immobili; =====

c) fondo di dotazione iniziale costituito dalle quote versate dai soci fondatori; =====

d) fondi di riserva rappresentati dall'eccedenza di bilancio; =====

e) donazioni, elargizioni, lasciti ereditari o legati, contributi volontari da parte di persone fisiche e/o giuridiche, anche non soci, società, fondazioni, circoli territoriali, enti pubblici e privati italiani e stranieri; =

f) quote associative che il Consiglio Direttivo potrà modificare annualmente; =====

g) raccolte pubbliche di fondi; =====

h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente. =====

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

Articolo 6) In attuazione delle norme statutarie, i componenti convengono all'unanimità che il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo triennio sia formato da tre membri, e sia così costituito: =====

1) soci fondatori, ovvero i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

2) soci ordinari, ovvero i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;

3) soci onorari o benemeriti, ovvero coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

ART. 5

MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

3) quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

4) per indegnità;

5) (per altro grave motivo, vedi art. 24 c.c.).

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.


Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:


1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;



Gabriele Coricelli

Luca...

Youn...



- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) a versare la quota associativa annuale.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) Il Vice-presidente;
- 5) Il Segretario - economo;
- 6) Il Collegio dei revisori dei conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

ART. 10

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il

Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Collegio dei revisori;
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che la Giunta Esecutiva riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 10 giorni (ridotti a 2 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi tre (3) giorni (ridotti a uno (1) in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 11

VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 12

VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Gabriele Scellì

Luca Scellì

Yonhan Gam

STATUTO DELLA
"STUDIODONNE" - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ
SOCIALE" o in forma abbreviata "STUDIODONNE" - ONLUS.
.....

ART. 1

COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata "STUDIODONNE" - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE" o in forma abbreviata "STUDIODONNE" - ONLUS. L'Associazione e' retta, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dall'atto costitutivo e dal presente statuto, dalle disposizioni e dai principi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ed in particolare dall'art.10 e seguenti, che si intendono qui richiamati anche ai fini fiscali. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare con altri enti, pubblici o privati, con finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

ART. 2


DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3


SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione ha lo scopo di promuovere in Italia lo sviluppo e la diffusione delle tecniche alternative al conflitto familiare, anche mediante il metodo dei "7 passi" di cui al libro "Separarsi con amore e separarsi con amore si può" nonché promuove ricerche scientifiche nel campo dell'accoglienza e della cura per gli uomini maltrattanti promuovendo il miglioramento dei servizi anche psicologici in favore di tali soggetti e delle loro famiglie, con conseguente progressiva collaborazione con le Associazioni e altri organismi operanti in Italia ed all'estero con l'adeguamento ottimale delle attività del settore. L'Associazione persegue il suo scopo:
a) diffondendo l'interesse ed accrescendo la conoscenza che il conflitto familiare è presupposto di violenza e disagio anche per le persone di età minore.
b) promuovendo, finanziando e supportando l'accoglienza, la ricerca, le cure ed i possibili trattamenti;
c) promuovendo la formazione di gruppi di ricerca ed incoraggiando un sempre maggior numero di ricercatori ad



Gabriele Scirelli

Antonella



ART. 13

VERBALIZZAZIONI

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

ART. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti della decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario - economo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno sui consigli dei soci ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di due riunioni del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 16


I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- 5) il libro giornale della contabilità sociale;
- 6) il libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economo ogni pagina.

ART. 17



Gabriele Carraro

Antonio Carraro

Antonio Carraro

Antonio Carraro

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 18

IL SEGRETARIO-ECONOMO

Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Cura gli aspetti economici e di bilancio della Associazione. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente alla Giunta Esecutiva le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

ART. 19

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del segretario-economo.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

ART. 20

GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono normalmente gratuite, salvo rimborso spese eventualmente sostenute in nome e per conto dell'associazione. Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai revisori sono determinati dall'Assemblea dei soci.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 518/1994 e dal decreto legge n. 19/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

ART. 21

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito da:

- a) beni mobili, mobili registrati ed immobili che provengono all'Associazione a qualunque titolo e risultanti dall'inventario redatto annualmente;
- b) ricavato dalle vendite di detti beni mobili, mobili registrati ed immobili;
- c) fondo di dotazione iniziale costituito dalle quote versate dai soci fondatori;
- d) fondi di riserva rappresentati dall'eccedenza di bilancio;
- e) donazioni, elargizioni, lasciti ereditari o legati, contributi volontari da parte di persone fisiche e/o giuridiche, anche non soci, società, fondazioni, circoli territoriali, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- f) quote associative che il Consiglio Direttivo potrà modificare annualmente;
- g) raccolte pubbliche di fondi;
- h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 22

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 23

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno



Gambello Celli
Luca Celli
Antonio Celli

più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Manlio...

Luca...

Gabriele...

[Large stylized signature]

- Presidente - MISSIAGGIA MARIA LUISA =====
- Vice Presidente e Segretario - economo - RAFFAELLI LUDOVICO
- CASCINELLI GABRIELLA. =====

Il Presidente MISSIAGGIA MARIA LUISA viene delegata ad assumere la rappresentanza legale dell'Associazione, ai sensi dello Statuto e viene altresì autorizzata a compiere tutte le pratiche necessarie per il perfezionamento delle formalità riguardanti la nascita dell'Associazione stessa. ==
Articolo 7) Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017. =====

Articolo 8) Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e connesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione, che invoca tutti i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di ONLUS ivi compresa l'esenzione dal bollo ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 17 del D.Lvo 4 dicembre 1997, n. 460. =====

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto che viene da me letto ai componenti che a mia domanda lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono in calce e firmano a margine come per legge alle ore diciassette e minuti quarantacinque. =====

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, ma per mia cura e completato a mano da me Notaio, occupa cinque pagine e quanto sin qui della sesta di due fogli. =====

F.TO MARIA LUISA MISSIAGGIA =====
F.TO LUDOVICO RAFFAELLI =====
F.TO GABRIELLA CASCINELLI =====
F.TO CARMEN CECERE NOTAIO =====

=====
Certifico io sottoscritta Dr.ssa CARMEN CECERE, Notaio in Roma, che la presente, composta di sei fogli è copia conforme all'originale atto ai miei rogiti munito delle prescritte firme. =====

Si rilascia per uso di legge. =====
Roma, li 27 febbraio 2017 =====

